



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N° 2899/R DEL 12 GIU. 2017

OGGETTO: reimmissione sul territorio comunale di n°1 cane privo di proprietario chip n° 380260002688093 nome Forty – luogo reimmissione area circostante centro commerciale “La Fortezza” c/da Michelica.

IL SINDACO

Premesso:

- **Che** la Legge n°281/1991 e le norme susseguitesi al riguardo, fra le varie attività disposte, fissa in capo ai Comuni l'attuazione di provvedimenti volti alla mitigazione dei rischi connessi al fenomeno del randagismo;
- **Che** l'art.14 della L.R. n°15/2000 in attuazione ai dettami della predetta Legge, pone l'obbligo ai Comuni, fra l'altro, di provvedere alla cattura, alla custodia ed al mantenimento dei cani vaganti o randagi rinvenuti nei propri territori;
- **Che** per l'espletamento di tale servizio questo Ente si avvale, fra l'altro, delle prestazioni della Ditta, “Arca di Noè” di Regalbuto (EN) in virtù del contratto di appalto n°15908 del 03/08/2016;
- **Che** inoltre, in ossequio alla normativa vigente, questo Ente si è dotato di un rifugio sanitario pubblico, in atto in esercizio a seguito di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, per ultima la n°60238 del 31/12/2016, nelle more che venga definito l'iter autorizzativo di tale struttura;
- **Che** a causa dei continui abbandoni di cani sul territorio ed il loro naturale incontrollabile proliferare, questo Ente si è necessariamente attivato per prelevare cani vaganti, abbandonati e/o inselvaticiti, con l'effetto di aver oramai raggiunto un numero elevatissimo di cani in custodia nelle varie strutture in convenzione (complessivamente circa n°400) per i cui oneri finanziari, già ingenti, vi è, ovviamente, la impossibilità a potervi fare fronte ulteriormente in maniera aggiuntiva;
- **Che** esiste sul territorio una rete di persone ed Associazioni di volontariato, operanti nell'ambito della protezione degli animali che collaborano attivamente con questo Ente ai fini della gestione complessiva dei vari aspetti legati al fenomeno del randagismo, sia per quanto riguarda la mitigazione del fenomeno stesso che per quanto riferibile alla cura ed al benessere degli animali privi di proprietari;
- **Che** in tale ottica si inquadra l'attività volta ad assicurare, nei casi consentiti e secondo le procedure previste, il reinserimento nelle aree di cattura dei cani vaganti privi di proprietari che non hanno manifestato segni di aggressività e appaiono idonei ad essere qualificati come “cani di quartiere o di contrada”, così come espressamente previsto dal comma 6 dell'art.15 che testualmente recita: “ *i cani non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, ..., non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei Comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il Sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria.... e sentito il parere delle associazioni può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.* ” ;
- **Che** nel corso delle attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte della Polizia Locale, fra le altre è stata effettuata la cattura di una cagna di razza meticcina, taglia media, mantello fulvo, in Via Modica Ispica (zona Michelica) e che la stessa è stata regolarmente sottoposta ad intervento di sterilizzazione e di identificazione e registrazione all'anagrafe canina con inserimento del microchip n° 380260002688093 e nominativo Forty;

- Che lo stesso animale, a seguito del periodo di osservazione a cura del Direttore Sanitario della struttura comunale è stato ritenuto di indole docile e non costituente pericolo per le persone, come da certificazione medico-veterinaria in atti;
 - Che la predetta certificazione attesta, inoltre, la idoneità alla reimmissione della cagnolina in questione;
 - Che al riguardo, con nota prot. n. 1100/PL del 22/05/2017 il competente servizio randagismo della Polizia Locale, ha trasmesso relazione, ai fini della possibile re immissione del predetto animale, dalla quale non emergono elementi ostativi al riguardo;
 - Che sentite le Associazioni di volontariato operanti in Città (OIPA e LAV) queste si sono espresse favorevolmente in ordine alla possibile reimmissione della predetta cagnolina;
 - Che ai fini dell'assistenza e cura alla predetta cagnolina e per il monitoraggio sui comportamenti della stessa, ha dichiarato la disponibilità ad assolvere a tale compito la Sig.ra Tiziana Iozzia, volontaria L.A.V., nata a Modica il 30/11/1970 ed ivi residente in c.da Torre Rodosta Santa Zagaria n°237;
- Vista* la Legge n°281/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e randagismo);
Vista la Legge n°189/2004 (Norme in materia di maltrattamenti di animali ecc.);
Vista la Legge Regionale n°15/2000 (Legge Regionale sugli animali di affezione);
Visto l'O.R.E.L.

ORDINA

per le motivazioni in narrativa esposte:

- 1) la reimmissione sul territorio ove è stata prelevata (spazio circostante al centro commerciale "La Fortezza") della cagnolina identificata con chip n°380260002688093 in quanto cagnolina sprovvista di proprietario, di indole docile, che non ha manifestato segni di aggressività nei confronti dell'uomo, già sterilizzata ed in buona salute come da certificazione medica-veterinaria agli atti d'Ufficio;
- 2) al Servizio randagismo della Polizia Locale di verbalizzare l'avvenuta immissione sul territorio della predetta cagnolina ed avviare, contestualmente, l'attività di monitoraggio e controllo dell'area in questione, in ordine ai comportamenti che saranno tenuti dalla cagnolina medesima, ciò in raccordo con il 4° Settore dell'Ente;
- 3) alla Sig.Tiziana Iozzia, come meglio generalizzata in premessa ed in qualità di volontaria LAV dichiaratasi disponibile al riguardo, di accudire la cagnolina in questione garantendo alla stessa la regolarità della somministrazione del cibo e di monitorarne i comportamenti e riferirne per eventuali necessità che dovessero emergere nel corso del periodo di reimmissione;

AVVISA

- che la misura della presente Ordinanza, relativa all'immissione della cagnolina sterilizzata sul territorio avrà validità fino al **31/12/2017** e che successivamente sarà valutata la possibilità di revisione o integrazione della stessa;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione al T.A.R. Sicilia o al Presidente della Repubblica secondo modi e tempi previsti dalla vigente legislazione in materia;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo informatico dell'Ente e copia dello stesso venga notificato:
 - a S.E. Il Prefetto;
 - al Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Ragusa;
 - ai Responsabili del 4° e del 8° Settore dell'Ente;
 - alla Sig.ra Tiziana Iozzia

Dalla residenza Municipale 12 GIU. 2017



Il Sindaco
Ignazio Abbate